

Delibera n. 60/2026

Sistema tariffario 2025-2029 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale (PMdA) gestita da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Periodo sperimentale di pre-esercizio senza impatti tariffari delle componenti tariffarie C1 e C5 – Ulteriori indicazioni e prescrizioni di cui al punto 2 della delibera n. 225/2025, nonché dei punti 1.1.3.1 e 2.2.3.1 dell'Allegato "A" alla stessa delibera.

L'Autorità, nella sua riunione del 29 aprile 2026

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare il comma 2, lettere a), b), c), i);
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 104/2015 del 4 dicembre 2015, recante «*Indicazioni e prescrizioni relative al "Prospetto informativo della rete – Anno 2017 – Valido dall'11-12-2016"*», e in particolare la prescrizione 1.2.3 dell'Allegato "A", relativa alla procedura di aggiornamento ordinario del Prospetto informativo della rete (nel seguito anche: PIR);
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante «*Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)*»;
- VISTA** la delibera n. 95/2023 del 31 maggio 2023, recante «*Conclusioni del procedimento avviato con delibera n. 11/2023. Approvazione dell'atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse*», e in particolare le seguenti disposizioni dell'Allegato "A":
1. la misura 30.2, punto 5, secondo cui "[p]er il primo periodo tariffario di applicazione delle presenti misure, il [gestore dell'infrastruttura ferroviaria, di seguito: GI] è tenuto a definire, in sede di presentazione della proposta tariffaria, un cronoprogramma di entrata in esercizio della componente tariffaria C1, prevedendone la progressiva estensione alle pertinenti tipologie di rete di cui alla Misura 25, a fronte di:
 - a) definizione di un periodo sperimentale di pre-esercizio senza impatti tariffari, di durata ragionevole e comunque non superiore a 18 mesi a partire dal termine di cui al paragrafo 4.3, punto 1, volto a simularne gli effetti sulla base della puntuale definizione sia del perimetro spaziale e temporale di progressiva applicazione, sia

delle modalità applicative, in attuazione dei criteri di cui al presente paragrafo. Per tale periodo sperimentale, il GI è tenuto a mettere a disposizione dell’Autorità ogni strumento necessario a verificare l’effettivo funzionamento, in sede applicativa e in tempo reale, della componente tariffaria;

- b) comunicazione all’Autorità e agli stakeholders degli esiti di tale sperimentazione – corredati di ogni informazione, anche quantitativa, finalizzata a illustrarne i risultati – nell’ambito della procedura di aggiornamento ordinario del PIR, come disciplinato dalla delibera ART n. 104/2015, per l’eventuale rilascio di specifiche indicazioni e prescrizioni al riguardo;*
2. *la misura 30.6, punto 5, secondo cui “[p]er il primo periodo tariffario di applicazione delle presenti misure, il GI è tenuto a definire, in sede di presentazione della proposta tariffaria, un cronoprogramma di entrata in esercizio della componente tariffaria C5, a fronte di:*
- a) definizione di un periodo sperimentale di pre-esercizio senza impatti tariffari, di durata ragionevole e comunque non superiore a 18 mesi a partire dal termine di cui al paragrafo 4.3, punto 1, volto a simularne gli effetti sulla base della puntuale definizione sia del perimetro spaziale e temporale di progressiva applicazione, sia delle modalità applicative, in attuazione dei criteri di cui al presente paragrafo. Per tale periodo sperimentale, il GI è tenuto a mettere a disposizione dell’Autorità ogni strumento necessario a verificare l’effettivo funzionamento, in sede applicativa e in tempo reale, della componente tariffaria;*
 - b) comunicazione all’Autorità e agli stakeholders degli esiti di tale sperimentazione – corredati di ogni informazione, anche quantitativa, finalizzata a illustrarne i risultati – nell’ambito della procedura di aggiornamento ordinario del PIR, come disciplinato dalla delibera ART n. 104/2015, per l’eventuale rilascio di specifiche indicazioni e prescrizioni al riguardo”;*

VISTA

la delibera n. 38/2024 del 14 marzo 2024, recante “*Proposta formulata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di sistema tariffario 2024-2028 per il Pacchetto Minimo di Accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso dalla stessa erogati. Non conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 95/2023 e determinazioni conseguenti per il periodo tariffario 2025-2029*”, e in particolare il punto 6 della stessa, con il quale l’Autorità ha disposto “*di ridefinire la durata massima del periodo sperimentale di pre-esercizio senza impatti tariffari delle componenti tariffarie C1 e C5, di cui alla Misura 30.2, punto 5, lettera a), e alla Misura 30.6, punto 5, lettera a), dell’Allegato “A” alla delibera n. 95/2023, per il primo periodo tariffario di applicazione delle misure ivi definite, ponendo il termine di tale periodo al 31 dicembre 2025*”;

VISTA

la nota del 28 giugno 2024, prot. ART 62628/2024, con cui RFI ha trasmesso la proposta di sistema tariffario 2025-2029 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale e, in particolare, il *“Documento metodologico per la determinazione dei corrispettivi richiesti il PMdA, per il periodo tariffario 2025-2029”* allegato a tale nota, nell'ambito del quale la stessa RFI ha proposto (a pag. 71), in attuazione di quanto disposto dalla misura 30.6, punto 5, dell'Allegato “A” alla delibera n. 95/2023, il seguente *“Cronoprogramma di entrata in esercizio”* delle componenti C1 e C5:

1. *“periodo sperimentale di pre-esercizio prima fase senza impatti tariffari, di durata 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, volto a simularne gli effetti della misura. Al termine del periodo sperimentale questo GI metterò a disposizione dell’Autorità e degli stakeholders i risultati necessari a verificare l’effettivo funzionamento della componente tariffaria”;*
2. *“entrata in esercizio dal 1° gennaio 2026 a seguito di confronto con l’Autorità e gli stakeholder”;*

prevedendo altresì quanto segue: *“Analisi dei dati e comunicazione risultati a ART e stakeholder (31/10/2025)”;*

VISTA

la delibera n. 165/2024 del 20 novembre 2024, recante *“Sistema tariffario 2025-2029 per il Pacchetto Minimo di Accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale e sistema dei corrispettivi 2025-2029 per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso erogati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 95/2023”*, con cui l’Autorità ha dichiarato il sistema tariffario 2025-2029 per il Pacchetto Minimo di Accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale (PMdA) e il sistema dei corrispettivi 2025-2029 per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso (servizi extra-PMdA) erogati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI) conformi ai criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria approvati con la citata delibera n. 95/2023, condizionatamente al recepimento di alcuni correttivi relativi, in particolare, alla parte della proposta tariffaria afferente ai servizi extra-PMdA;

VISTA

la delibera n. 116/2025 del 24 luglio 2025, recante *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 55/2025. Approvazione delle misure per la definizione dei meccanismi di premi/penalità sui livelli tariffari correlati alla qualità del servizio erogato dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, di cui alla Misura 10.6 dell’Allegato “A” alla delibera n. 95/2023”* (di seguito: Misure) e, in particolare:

1. la misura 5.1, ai sensi della quale *“[i]n occasione del quarto anno (T4) del periodo tariffario quinquennale, vengono ricalcolati i valori delle componenti C1 e C5 (di cui alle Misure 30.2 e 30.6 dell’Allegato “A” alla delibera n. 95/2023) individuati all’inizio dello stesso periodo tariffario, nonché le cornici di variabilità massima dei canoni medi unitari (di cui alla*

Misura 31.2 dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023), tenendo conto di quanto previsto dai modelli di esercizio tecnico-commerciali delle linee gestite di cui alla Misura 2 e del loro aggiornamento eventualmente sopravvenuto";

- 2. la misura 5.6, ai sensi della quale «[i]l punto 2 della Misura 30.2 dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023 è sostituito da quanto segue: "Al fine di ridurre fenomeni di eterotachicità e garantire un utilizzo ottimale della capacità di infrastruttura, per le tratte dell'infrastruttura a capacità limitata o saturate, così come definite nel PIR, nelle fasce orarie a maggiore densità di utilizzo, il GI è tenuto ad applicare una componente tariffaria integrativa obbligatoria, in funzione del costo opportunità legato al maggiore consumo di capacità di ciascuna tratta dell'infrastruttura ferroviaria da parte di treni aventi velocità commerciale (alla quale è associato un "tempo di occupazione della tratta": TD) differente da quella vocazionale, attuale e prospettica, individuata ex ante dal GI per la tratta medesima in riferimento al periodo tariffario (alla quale è associato un "tempo di occupazione delle tratte": TV). Il numero delle tracce perse viene calcolato in relazione al rapporto tra i rispettivi "tempi di occupazione della tratta" (TD / TV), i quali sono pari alla somma del tempo di percorrenza puro e dei tempi di sosta. Il costo opportunità di ciascuna traccia vocazionale persa è pari al prodotto della componente B dell'importo medio unitario del canone associato alla lunghezza chilometrica "media" degli itinerari dei treni che percorrono la tratta alla velocità vocazionale. Detta componente tariffaria è applicata, in via prioritaria, alle classi di tipologia di rete 1 e 2 definite al comma 4 della Misura 25, e alle ulteriori tratte che il GI individua, tenuto conto del modello di esercizio delle linee, dell'esistenza di itinerari alternativi compatibili con le esigenze di mobilità da soddisfare, nonché degli esiti della sperimentazione di cui al punto 5, ferme restando, in ogni caso, le valutazioni dell'Autorità"»;*
- 3. la misura 5.6, ai sensi della quale «[i]l punto 2, lettera a), sub i), della Misura 30.6 dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023 è sostituito da quanto segue: "deve prevedere una ragionevole e proporzionata riduzione del canone per il soggetto richiedente, quantificata dal GI in funzione del costo opportunità, stimando sia i maggiori costi imposti alle imprese ferroviarie, sia i minori ricavi derivanti dalla perdita di utenza finale, legato alla differenza fra: - il tempo di percorrenza calcolato dal GI, per ciascun treno, sulla base delle caratteristiche tecniche del materiale rotabile utilizzato, nell'ipotesi di rete completamente libera da vincoli ed interferenze correlate alla circolazione di altri treni, quindi con riferimento alla sola somma di tempo di percorrenza puro e tempi di sosta; - il tempo di percorrenza scaturente, per ciascun treno, dalla programmazione del*

servizio effettuata dal GI in sede di costruzione dell'orario di esercizio e allocazione della capacità di infrastruttura»;

VISTA

la delibera n. 225/2025 dell'11 dicembre 2025, recante *“Sistema tariffario 2025-2029 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale (PMdA) gestita da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Periodo sperimentale di pre-esercizio senza impatti tariffari delle componenti tariffarie C1 e C5 – Indicazioni e prescrizioni di cui alle misure 30.2, punto 5, lettera b), e 30.6, punto 5, lettera b), dell'Allegato “A” alla delibera n. 95/2023”*, con cui l'Autorità ha approvato indicazioni e prescrizioni in relazione al periodo sperimentale di pre-esercizio senza impatti tariffari delle componenti tariffarie C1 e C5, nell'ambito del sistema tariffario 2025-2029 per il PMdA e, in particolare:

1. il punto 2 della delibera, con cui l'Autorità ha prescritto a RFI di *“raccolgere eventuali ulteriori osservazioni che gli stakeholders intenderanno formulare sul «report ‘Treni Rendicontati NP26’ nella piattaforma PIC», a cui RFI fa riferimento nella (...) Relazione Illustrativa trasmessa con nota prot. ART 94505/2025, che risulta disponibile nella (...) ‘piattaforma PIC’ di RFI, e di trasmetterle all'Autorità, insieme alle proprie eventuali controdeduzioni, entro il 30 gennaio 2026, per l'eventuale formulazione di ulteriori indicazioni e prescrizioni, secondo quanto disposto dalle misure 30.2, punto 5, lettera b), e 30.6, punto 5, lettera b), dell'Allegato “A” alla delibera n. 95/2023”*;
2. il punto 3 della delibera, con cui l'Autorità ha previsto che *“sono fatti salvi gli eventuali effetti delle eventuali indicazioni e prescrizioni di cui al punto 2 sulle componenti C1 e C5 che entreranno in esercizio con effetti tariffari dal 1° gennaio 2026”*;
3. il punto 1.1.3.1 dell'Allegato “A” alla delibera, con cui l'Autorità ha prescritto a RFI di *«motivare adeguatamente la proposta di integrazione della sezione 5.3.2.7.1 del PIR concernente l'esclusione “dall'applicazione della componente C1, i nuovi treni in [gestione operativa; di seguito: GO]”, raccogliere eventuali ulteriori osservazioni che gli stakeholders intenderanno formulare al riguardo e trasmetterle all'Autorità, insieme alle proprie eventuali controdeduzioni, entro il 30 gennaio 2026, per l'eventuale formulazione di ulteriori indicazioni e prescrizioni, secondo quanto disposto dalla misura 30.2, punto 5, lettera b), dell'Allegato “A” alla delibera n. 95/2023»*;
4. il punto 2.2.3.1 dell'Allegato “A” alla delibera, con cui l'Autorità ha prescritto a RFI di *«motivare adeguatamente la proposta di integrazione della sezione 5.3.2.7.3 del PIR concernente l'esclusione “dall'applicazione della componente C5, i nuovi treni in GO”, raccogliere eventuali ulteriori osservazioni che gli stakeholders intenderanno formulare al riguardo e trasmetterle all'Autorità, insieme alle proprie eventuali controdeduzioni, entro il 30 gennaio 2026, per l'eventuale formulazione di ulteriori*

indicazioni e prescrizioni, secondo quanto disposto dalla misura 30.6, punto 5, lettera b), dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023»;

- VISTA** la nota prot. 95579/2025 del 26 novembre 2025, con cui gli Uffici hanno chiesto a RFI di trasmettere il citato «*report "Treni Rendicontati NP26"*», «*unitamente a tutta la documentazione a questo afferente (inclusiva di eventuali fogli di calcolo in formato editabile e con formule accessibili)*»;
- VISTA** la nota del 5 dicembre 2025 (prot. ART 97605/2025), con cui RFI ha informato di avere reso disponibile anche agli Uffici il citato report all'interno della citata «*piattaforma PIC*» di RFI e chiesto agli stessi Uffici, «*[p]er l'esportazione in forma aggregata su fogli excel in formato editabile, (...) le modalità di aggregazione*» dei dati richiesti;
- VISTA** la nota prot. 103555/2025 del 19 dicembre 2025 con cui gli Uffici dell'Autorità hanno rilevato che il citato «*report Treni rendicontati NP26*», disponibile sulla piattaforma PIC, permette di visualizzare alcuni valori solo per singolo treno e, al fine di poter effettuare le valutazioni di propria competenza, hanno dettagliato l'elenco dei campi che RFI avrebbe dovuto trasmettere in formato editabile;
- VISTA** la nota del 14 gennaio 2026 (prot. ART 3035/2026), con cui RFI ha avviato una consultazione volta a raccogliere osservazioni in merito a i) «*report "Treni Rendicontati NP26" nella piattaforma PIC*», ii) l'esclusione dei Nuovi Treni GO dal calcolo delle componenti C1-C5;
- VISTA** la nota del 27 gennaio 2026 (prot. ART 5992/2026), con cui RFI ha trasmesso una prima parte di quanto richiesto dagli Uffici con nota prot. 103555/2025 del 19 dicembre 2025;
- VISTA** la nota del 30 gennaio 2026 (prot. ART 6905/2026), con cui RFI ha trasmesso la relazione illustrativa con le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute dai soggetti interessati in merito al «*report Treni Rendicontati NP26*» e all'esclusione dei nuovi treni in GO dall'applicazione delle componenti C1 e C5;
- VISTA** la nota del 27 febbraio 2026 (prot. ART 13102/2026), con cui RFI ha trasmesso quanto richiesto dagli Uffici con nota prot. 103555/2025 del 19 dicembre 2025, a completamento di quanto già trasmesso dalla stessa RFI con la citata nota del 27 gennaio 2026 (prot. ART 5992/2026).
- CONSIDERATO** che, ad esito dell'analisi svolta dai competenti Uffici, sono emersi alcuni aspetti e tematiche che giustificano l'adozione di apposite indicazioni e prescrizioni, afferenti, in particolare:
- con riferimento alla componente C1, alla mancata applicazione della stessa ai nuovi treni allocati nell'ambito della c.d. «*gestione operativa*»;
 - con riferimento alla componente C5:

- alla mancata applicazione della stessa ai nuovi treni allocati nell'ambito della c.d. "gestione operativa";
- alla presenza di un refuso nell'intestazione della tabella 5.21 della sezione 5.3.2.7.3 del PIR;
- alla coerenza tra il valore soglia inserito nella tabella 48 della sezione 5.3.2.7.3 del PIR 2026 e il valore indicato in sede di proposta tariffaria 2025-2029;
- alla corretta applicazione della stessa ai treni notturni del segmento di mercato OSP lunga percorrenza;

RITENUTO conseguentemente di impartire a RFI, in attuazione di quanto previsto dal punto 2 della delibera n. 225/2025, nonché dai punti 1.1.3.1 e 2.2.3.1 dell'Allegato "A" alla stessa delibera, ulteriori indicazioni e prescrizioni relative al periodo sperimentale di pre-esercizio senza impatti tariffari delle componenti tariffarie C1 e C5;

RITENUTO altresì opportuno evidenziare alcuni aspetti e tematiche emersi ad esito dell'analisi svolta dai competenti Uffici, rilevanti ai fini della rideterminazione delle componenti tariffarie C1 e C5, prevista dalla Misura 5.1 dell'Allegato "A" alla citata delibera n. 116/2025, in occasione del quarto anno (T4) del periodo tariffario quinquennale;

RILEVATA conseguentemente la necessità di prevedere un adeguamento del sistema tariffario di pedaggio vigente, in attuazione delle citate ulteriori indicazioni e prescrizioni, attraverso le prescrizioni a RFI di:

- applicare le citate ulteriori indicazioni e prescrizioni, in attuazione di quanto previsto dal richiamato punto 3 della delibera n. 225/2025, con effetti tariffari dal 1° gennaio 2026, ricalcolando conseguentemente le componenti C1 e C5 del canone relativo al Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale per il periodo 2025-2029;
- in esito all'indicato ricalcolo, provvedere agli eventuali conseguenti conguagli nei confronti dei titolari di rapporti negoziali destinatari degli effetti delle citate ulteriori indicazioni e prescrizioni, concordando con gli aventi diritto le relative modalità attuative;

RILEVATA inoltre la necessità di prescrivere a RFI di provvedere alla pubblicazione dei sistemi tariffari aggiornati e conformi alle citate ulteriori indicazioni e prescrizioni, tramite aggiornamento straordinario dei Prospetti Informativi della Rete 2026 e 2027, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'approvazione delle ulteriori indicazioni e prescrizioni relative al periodo sperimentale di pre-esercizio senza impatti tariffari delle componenti tariffarie C1 e C5 definito dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI), di cui all'Allegato "A" alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. si prescrive a RFI di:
 - a) applicare le ulteriori indicazioni e prescrizioni di cui al punto 1, in attuazione di quanto previsto dal richiamato punto 3 della delibera n. 225/2025, con effetti tariffari dal 1° gennaio 2026, ricalcolando conseguentemente le componenti C1 e C5 del canone relativo al Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale per il periodo 2025-2029;
 - b) in esito all'indicato ricalcolo, provvedere agli eventuali conseguenti conguagli nei confronti dei titolari di rapporti negoziali destinatari degli effetti delle ulteriori indicazioni e prescrizioni di cui al punto 1, concordando con gli aventi diritto le relative modalità attuative;
3. RFI provvede alla pubblicazione dei sistemi tariffari aggiornati e conformi alle ulteriori indicazioni e prescrizioni di cui a punto 1, tramite aggiornamento straordinario dei Prospetti Informativi della Rete 2026 e 2027, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera;
4. ai fini della rideterminazione delle componenti tariffarie C1 e C5, prevista dalla Misura 5.1 dell'Allegato "A" alla citata delibera n. 116/2025 in occasione del quarto anno (T4) del periodo tariffario quinquennale vigente, RFI è tenuta al puntuale rispetto di quanto evidenziato nella parte di Premessa dell'Allegato "A" alla presente delibera;
5. la presente delibera è pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità e comunicata, a mezzo PEC, a RFI S.p.A.

Torino, 29 aprile 2026

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)